

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE**  
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005-*  
*“Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”*)

***DEFINIZIONI***

**APPLICAZIONE**

Documento contrattuale che attua la *Polizza* con riferimento ad un singolo veicolo.

**AREE AEROPORTUALI**

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**ASSICURATO**

La persona fisica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

**ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)**

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

**CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

**COMMITTENTE**

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

**CONSAP**

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

**CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

**DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

**FONDIARIA-SAI**

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**FRANCHIGIA**

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

**LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalita' siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**MORA**

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**REGOLAZIONE**

Conguaglio attivo o passivo dei *Premi* di *Polizza* effettuato dopo la scadenza annuale del contratto.

**RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.


## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

FONDIARIA-SAI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non e' equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo.

**Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.**

 L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ❖ in caso di dolo del conducente.

**Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

FONDIARIA-SAI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- ❖ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata**;
- ❖ il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo

assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

### **ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **FONDIARIA-SAI** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, **FONDIARIA-SAI** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a FONDIARIA-SAI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa*.

### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **FONDIARIA-SAI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto**, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento ai veicoli ed al loro utilizzo, al *Proprietario* degli stessi, al *Contraente*, ai conducenti ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

**Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.**

**In caso di mancata comunicazione, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto**

e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

#### **ARTICOLO 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la cessione del contratto ne' delle singole *Applicazioni*.

#### **ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA (ESCLUSIONE ED INCLUSIONE DI VEICOLI)**

L'assicurazione è inizialmente prestata per i veicoli indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza*. **Tutti i veicoli devono essere intestati allo stesso *Proprietario (persona fisica)*.** Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il *Contraente* dovrà versare alla firma il *Premio*. **Non sono ammesse sostituzioni di veicoli né la sospensione di copertura.**

In caso di inclusione di veicoli in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, o di altre modifiche negli elementi costitutivi del contratto che abbiano rilevanze tariffarie (secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 –*Determinazione del premio*), *Fondiarria-SAI* procederà all'incasso immediato del *Premio* dovuto.

**Il *Premio* deve essere pagato presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.**

Le esclusioni dei veicoli, **ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita** dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e Carte Verdi (se ancora in possesso).

**Ai fini dell'esclusione del veicolo il *Contraente* deve consegnare a *FONDIARIA-SAI*:**

- ❖ copia della denuncia di furto, rapina o appropriazione indebita presentata all'Autorità competente;
- ❖ in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione*;
- ❖ in caso di demolizione, copia del *certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore*.

Per le esclusioni la copertura assicurativa cessa dalle ore 24 della data di restituzione a *FONDIARIA-SAI* del certificato, del contrassegno e della Carta Verde. In tali casi, in sede di *Regolazione*, si farà luogo al rimborso del *Premio* pagato e non goduto in ragione dei giorni di garanzia residui. La *Regolazione* del *Premio* sarà effettuata per ogni annualità assicurativa **entro 30 giorni dal termine dell'annualità stessa**.

#### **ARTICOLO 8 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI**

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.

**E' esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia* del *Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *FONDIARIA-SAI*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

**La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.**

**La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i**

documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

#### **ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

*FONDLARIA-SAI* assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***FONDIARIA-SAI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.**

**L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *FONDIARIA-SAI* lo richieda espressamente.**

#### **ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, di durata non inferiore all'anno, è stipulato senza tacito rinnovo pertanto si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

*FONDLARIA-SAI* rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.

E' legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo *FONDLARIA-SAI* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrare con "libro matricola", **FONDIARIA-SAI** non rilascia l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

**FONDIARIA-SAI** non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:

- ❖ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- ❖ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- ❖ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo.

#### ***Validità dell'Attestazione***

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

#### **ARTICOLO 12 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, **FONDIARIA-SAI** vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio**.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **FONDIARIA-SAI** rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato**.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

#### **ARTICOLO 13 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da **FONDIARIA-SAI**.

#### **ARTICOLO 14 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**CONDIZIONE SPECIALE DI ASSICURAZIONE**

**E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare di € 80.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a *FONDIARIA-SAI* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice FONDIARIA-SAI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.